



**DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
DEL COMUNE DI FIRENZE**

SOMMARIO

Capo I *Finalità e ambiti di applicazione*

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Capo II *Concessione di patrocini, partecipazione a Comitati d’Onore, Gonfalone*

Art. 2 - Patrocini

Art. 3 – Partecipazione a Comitati d’Onore

Art. 4 - Gonfalone

Capo III *Rappresentanza istituzionale*

Art.5 - Spese di rappresentanza

Capo IV *Contributi a Enti, Associazioni, Istituti, Soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale*

Art.6 – Tipologia di contributi

Art.7 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

Art.8 – Concessione del contributo

Art.9 – Criteri per la concessione del contributo

Art.10 – Documentazione dell’attività svolta

CAPO I

FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

1. Il presente disciplinare viene emanato in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dall'art. 12 della Legge 12.8.1990, n. 241, dall'art. 94 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati approvato con Delibera del Consiglio comunale n.1953 del 5.7.1991 e successive integrazioni e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti inerenti l'oggetto del presente disciplinare.

2. Il presente atto ha per oggetto la disciplina e la regolamentazione delle principali attività di carattere istituzionale finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio del Comune di Firenze, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo, della sua presenza e della sua immagine nel contesto sociale - a livello locale, nazionale ed internazionale - per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Le attività istituzionali oggetto del presente disciplinare sono finalizzate anche a favorire, valorizzare e sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità per la comunità amministrata e per il suo sviluppo.

4. Tali attività, in considerazione del proprio valore istituzionale, si riferiscono di norma all'azione di governo del Sindaco e dei componenti della Giunta.

5. Nel disciplinare vengono definiti in via generale i criteri, le modalità e le procedure per:

- la concessione dei patrocini dell'Ente, la partecipazione a Comitati d'Onore, l'utilizzo del Gonfalone;
- lo svolgimento delle attività di rappresentanza istituzionale da parte del Sindaco e della Giunta;
- la concessione di contributi e benefici economici di natura prettamente istituzionale, legati all'attività del Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni, rivolti a soggetti pubblici e/o privati (art.15 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati approvato con Delibera del Consiglio comunale n.1953 del 5.7.1991 e successive integrazioni).

CAPO II
CONCESSIONE DI PATROCINI, PARTECIPAZIONE A COMITATI
D'ONORE, GONFALONE

Art. 2 – Patrocini

1. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione morale ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Il patrocinio può essere concesso dal Sindaco a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità cittadina e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
 - b) siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che il Comune di Firenze rappresenta.
3. Non è consentito, di norma, concedere il patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubblici o privati per fini di lucro o commerciali.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate "con il Patrocinio del Comune di Firenze".
5. I soggetti beneficiari del patrocinio sono, di norma, autorizzati all'uso del logo del Comune di Firenze.
6. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.
7. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentate (o suo delegato) dell'ente o del soggetto richiedente, devono essere inviate al Sindaco, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e devono illustrare nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative.
8. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita dal Direttore dell'Ufficio del Sindaco e presentata, anche su proposta dell'Assessore competente per materia, al Sindaco per le conseguenti decisioni.
9. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale purché presentino un contenuto o degli obiettivi d'interesse per il Comune.
10. Il Comune di Firenze non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito a particolari situazioni in cui si vengano a trovare i soggetti richiedenti né in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di

manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.

Art. 3 – Partecipazione a Comitati d'Onore

1. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione del Comune di Firenze in Comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali organizzate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'adesione ai Comitati d'Onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Sindaco.

3 L'adesione ai Comitati d'Onore viene concessa a titolo gratuito.

4. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni od iniziative, alle quali il Comune di Firenze aderisce ai relativi Comitati d'Onore, ne danno atto nella documentazione e negli atti ad esse relativi.

Art. 4 – Gonfalone

1.L'utilizzo del Gonfalone del Comune di Firenze è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n.18 del 28.2.2005. Con il presente disciplinare, in riferimento agli artt.3,4,5 del suddetto regolamento, viene evidenziato quanto indicato ai commi successivi.

2.Il Gonfalone del Comune di Firenze è conservato presso la sede istituzionale del Comune, in particolare esso è custodito presso a sala del Consiglio Comunale ove è esposto.

3. Il Gonfalone rappresenta il Comune di Firenze accompagnando il Sindaco o un suo Delegato.

4. Il Sindaco stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini istituzionali e pubblici ed agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario, in conformità a quanto stabilito dall'art.4, commi 2 e 3, del regolamento comunale che disciplina l'utilizzo del Gonfalone.

5.Deve essere sempre garantita la condizione di decoro del Gonfalone, come dei costumi e attrezzature dei membri della Famiglia del Gonfalone che lo accompagnano, a salvaguardia della dignità e prestigio del Comune di Firenze. Le relative spese, che si possono annoverare tra le spese di rappresentanza, sono a carico di apposito capitolo di PEG gestito dalla Direzione Ufficio del Sindaco.

6.Il funzionamento, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi compensi sono disciplinati dalla Giunta comunale, nel rispetto dei principi organizzativi vigenti e dei contratti collettivi in essere.

CAPO III RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

Art. 5 – Spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire - nell'ambito dei propri fini istituzionali - un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, il Comune di Firenze assume a carico del proprio bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specialmente in occasione di:

- a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- b) incontri istituzionali degli Amministratori fuori sede;
- c) manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti fra gli Enti organizzatori e/o promotori;
- d) apertura delle unità funzionali periferiche, inaugurazioni di opere pubbliche;
- e) cerimonie e ricorrenze.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle in economia sostenute per:

- a) alloggio in albergo connesso ad ospitalità di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- b) colazioni, iniziative conviviali, ricevimenti, rinfreschi, catering;
- c) imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali;
- d) noleggio di materiali audiovisivi, allestimenti, servizi fotografici, servizi di interpretariato, servizi di stampa e di relazioni pubbliche, organizzazione di viaggi istituzionali di delegazioni ufficiali dell'Ente, pubblicazioni editoriali o produzione di materiale promozionale;
- e) acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, coppe, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche ed oggetti simbolici, presenti vari);
- f) stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere;
- g) affissione di manifesti;
- h) inserzioni su quotidiani e/o riviste;
- i) spese per noleggio auto di rappresentanza, servizi di transfer, servizi logistici di vario tipo;
- l) onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne all'Ente, di componenti degli Organi Collegiali o di dipendenti dell'Ente stesso;
- m) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, fiere, workshop, seminari, mostre ed altre manifestazioni nell'interesse dell'Ente;
- n) spese di ospitalità varie per autorità o delegazioni italiane o straniere ospiti dell'Amministrazione comunale;
- o) spese connesse alla salvaguardia del decoro del Gonfalone.

3. Più in generale, sono da comprendere tra le spese di rappresentanza anche quelle che necessariamente e normalmente devono essere effettuate per le piccole forniture o sostituzioni dei supporti di natura funzionale indispensabili nell'attività rappresentativa e protocollare dell'Ente, per l'acquisto di piccoli quantitativi di generi di conforto, per rimborso di spese sostenute direttamente dagli Amministratori che vengano a trovarsi fuori sede purché esulino da quelle previste dal trattamento di missione, o tutte quelle altre eventuali piccole spese ritenute utili ed indispensabili per la salvaguardia del decoro, della dignità e prestigio dell'Amministrazione Comunale purché rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza e, comunque, connesse alla precipua attività istituzionale del Sindaco e degli Amministratori.

4. Le spese di rappresentanza sopra descritte si riferiscono di norma alle attività istituzionali del Sindaco e degli Assessori e sono poste a carico di appositi capitoli di PEG assegnati al Direttore dell'Ufficio del Sindaco, nei limiti delle somme a ciò destinate dal bilancio del Comune di Firenze.

5. Per le spese di cui al comma 2, laddove possibile, si ricorre ai servizi offerti direttamente dagli uffici comunali (tipografia, addobbi floreali, impianti audio-video, allestimenti vari, ecc.).

6. Le spese di cui al comma 3, di norma, ricadono tra quelle a carico di apposito fondo economale gestito dall'Ufficio Cerimoniale del Sindaco nel rispetto del regolamento comunale per la gestione di fondi economali. Tali spese sono soggette ad apposita richiesta autorizzata dal Sindaco o, in sua vece, dal Direttore dell'Ufficio del Sindaco e alla liquidazione diretta sulla base di apposita documentazione contabile giustificativa. Possono essere liquidate con il fondo economale anche le spese di cui al comma 2, purché sia dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza della spesa relativa e la stessa rientri nei limiti indicati dal suddetto regolamento.

7. Tutte le spese sostenute in occasione di congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro e altre manifestazioni organizzate e realizzate dal Comune di Firenze, che non possono specificatamente considerarsi quali attività istituzionali del Sindaco o della Giunta, sono a totale carico delle singole Direzioni competenti.

In via generale e salvo valutazioni di opportunità da effettuarsi in casi specifici, sono a carico della Direzione competente per il relativo assessorato tutte le spese per cerimonie ad iniziativa diretta dell'amministratore interessato, sia che si svolgano in ambienti esterni alla sede comunale sia che si svolgano nelle sale monumentali di Palazzo Vecchio concesse in uso dall'Ufficio Cerimoniale del Sindaco. In quest'ultimo caso sarà tuttavia cura dell'Ufficio Cerimoniale l'assistenza nell'organizzazione dell'evento, il servizio durante la cerimonia e il funzionamento della sala. Mentre sarà cura di ogni assessorato promotore attenersi all'osservanza del disciplinare per la concessione in uso delle sale monumentali di Palazzo Vecchio.

8. Per quanto riguarda la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio si rinvia al relativo disciplinare approvato con Deliberazione

di Giunta municipale n.5496 del 28.12.1995, modificata con Deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 14.2.2000, nonché alle norme di applicazione contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale n.1110/831 del 2.12.2003, modificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.106/111 del 3.3.2004.

9. Le spese di rappresentanza e cerimoniale, comunicate con congruo anticipo e autorizzate dal Direttore dell'Ufficio del Sindaco, sono assunte mediante apposite determinazioni d'impegno di spesa entro il limite della somma a ciò destinata ed assegnata nel P.E.G. di riferimento.

Tali spese sono liquidate e pagate a seguito di presentazione di regolari fatture nonché relativa documentazione contabile da parte dei soggetti prestatori dei servizi richiesti.

In relazione alle spese di rappresentanza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sostenute direttamente dal Sindaco o dagli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ai fini della liquidazione, è necessaria anche apposita dichiarazione del Sindaco o degli amministratori medesimi attestante l'interesse istituzionale, l'occasione della spesa sostenuta e la qualità dei soggetti intervenuti.

CAPO IV
CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI, SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI PER ATTIVITA' AVENTI RILEVANZA ISTITUZIONALE

Art. 6 – Tipologia di contributi

1. Il Comune di Firenze, previa valutazione e autorizzazione del Sindaco, può concedere a persone, Enti Pubblici e privati senza scopo di lucro contributi finalizzati al sostegno di attività che possano valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente, incrementandone il prestigio e la capillarità sul territorio locale, nazionale ed internazionale.
2. I contributi di cui sopra sono concessi sulla base del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.1953/1173 del 5.7.1991 e successive modificazioni.
3. In considerazione della loro rilevanza istituzionale per l'Ente, i suddetti contributi possono riferirsi ad attività e/o iniziative in relazione alle quali il Sindaco ha concesso il proprio patrocinio.
4. I contributi di cui ai precedenti commi sono di norma erogati al fine di sostenere spese per l'organizzazione strutturale ed il funzionamento dei soggetti richiedenti nonché per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che rechino lustro all'immagine del Comune assicurandone un'adeguata presenza istituzionale nel territorio e che abbiano un particolare valore sociale-solidaristico, artistico-culturale, educativo, sportivo, ambientale, turistico-promozionale e economico.
5. La disciplina prevista dal presente capo si applica esclusivamente ai contributi erogati dal Sindaco, ai sensi dell'art.15 del citato Regolamento, nell'ambito della propria attività istituzionale. I fondi relativi ai suddetti contributi sono assegnati ad uno specifico capitolo di PEG della Direzione Ufficio del Sindaco.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. I contributi devono essere richiesti con apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o soggetto richiedente e inviata al Sindaco.
2. Le domande di contributo devono contenere una descrizione esaustiva delle attività, delle iniziative e/o dei progetti da realizzare ed un piano finanziario, in relazione ai quali viene richiesto un contributo del Comune di Firenze.
3. La fase istruttoria relativa alle predette richieste di contributo è affidata all'Ufficio del Sindaco.

4. La domanda resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l'iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario corrente e ne sia data comunicazione al Sindaco o al suo Ufficio.

Art. 8 – Concessione del contributo

1. I contributi per attività aventi rilevanza istituzionale sono concessi su direttiva del Sindaco a seguito di apposita istruttoria effettuata dall'Ufficio del Sindaco.

2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per le finalità per le quali è stato accordato.

3. Su direttiva del Sindaco stesso, il contributo può essere revocato qualora risulti che l'iniziativa, in relazione alla quale è stato concesso il contributo medesimo, ha perseguito finalità diverse da quelle che si proponeva o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

4. I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare che le iniziative vengono realizzate con il concorso del Comune attraverso atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette mediante la dicitura "Con il contributo del Comune di Firenze".

Art. 9 – Criteri per la concessione del contributo

1. Nella concessione dei contributi di cui al presente Capo, relativi alle attività aventi rilevanza istituzionale, si fa riferimento ai seguenti criteri selettivi di valutazione:

a) utilità, importanza, rilievo culturale, civile e sociale delle finalità statutarie del soggetto richiedente e dell'attività svolta;

b) coincidenza dell'attività per la quale si chiede il contributo dell'ente con interessi generali o diffusi nella comunità;

c) rilevanza territoriale dell'attività: locale, regionale, nazionale o internazionale;

d) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo, turistico-promozionale ed economico;

e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune di Firenze;

- f) valenza e ripercussione territoriale, locale, regionale, nazionale e internazionale: capacità di valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente, incrementandone il prestigio e la capillarità sul territorio;
 - g) adeguatezza del piano finanziario e fattibilità del piano di lavoro eventualmente presentato per fasi temporali ed azioni previste;
 - h) livello di compartecipazione del soggetto proponente con propri fondi e o servizi.
2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei contributi.
3. Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare di non appartenere ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art.7 della L.195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981 e succ. mod. ed integrazioni.

Art. 10 – Documentazione dell'attività svolta

1. I soggetti beneficiari dovranno presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione (art. 12 Reg. cit.), idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione dal Comune di Firenze con specifica dimostrazione contabile della spesa e con la documentazione dei risultati ottenuti in termini di congruità della spesa rispetto al quantum preventivato nel progetto presentato, di efficienza e di proficuità delle attività svolte.